

restituire al convenuto Maugeri Santo, quale proprietario del mezzo, si statuisce ammontare ad euro 2.180,00.

Danni fisici.

- Essi vengono liquidati sulla base della L. n. 57/2001 aggiornata alle micropermanenti con decorrenza dall'1 aprile 2010 e rapportati alla data del sinistro su soggetto di anni 33 (32 e mesi 7). I.P. 1% su anni 33 = euro 654,73; I.T.P. gg. 7 al 75% = euro 226,59; I.T.P. gg. 10 al 50% = euro 215,80; I.T.P. gg. 10 al 25% = euro 107,90; D.M. 1/3 di I.P. + I.T.P. = euro 401,67; spese mediche accertate = euro 78,71 per un totale di euro 1.685,40.

A quanto sopra consegue che il rimborso complessivo da risarcire agli odierni attori assomma ad euro 3.865,40 sulla quale somma devono essere calcolati gli interessi di legge dall'evento (23 dicembre 2008) al soddisfo ponendoli a carico, in solido, degli odierni convenuti. Nulla si liquida per la rivalutazione monetaria essendo stati riconosciuti gli interessi di legge giusto insegnamento della giurisprudenza di legittimità mentre debbono essere rimborsate le somme anticipate dagli attori per le C.T.U. effettuate, ammontanti ad euro 700,00 mentre nulla viene liquidato per il C.T.P.

La soccombenza di una parte comporta l'addebito delle spese del giudizio a favore dell'altra, che si liquidano in dispositivo. (*Omissis*)

GIUDICE DI PACE CIVILE DI NAPOLI
SEZ. IX, ORD. 29 OTTOBRE 2010, N. 4544
 EST. MELIOTA - RIC. DE NITTO C. BOCCIA ED ALTRI

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni
Azione diretta nei confronti del danneggiante e

**IN TEMA DI INTERVENTO
 VOLONTARIO
 DELL'ASSICURATORE DEL
 DANNEGGIATO**

di Paolo Minucci (*)

Nella fattispecie oggetto della sentenza in esame, di risarcimento danni a cose da scontro di veicoli, la compagnia di assicurazioni dell'attore è intervenuta volontariamente chiedendo la declaratoria di ammissibilità e legittimità dello spiegato intervento e, ritenuta applicabile la procedura di risarcimento diretto, il rigetto della domanda attorea proposta nei confronti del danneggiante e del suo assicuratore, poiché improcedibile nonché infondata in fatto e diritto, con la condanna della parte attrice alla refusione delle spese di lite.

del suo assicuratore - Intervento volontario dell'assicuratore del danneggiato - Inammissibilità.

✍ In tema di risarcimento danni a cose da scontro di veicoli, qualora il danneggiato abbia agito giudizialmente nei diretti confronti del danneggiante e del suo assicuratore, è inammissibile l'intervento volontario della compagnia di assicurazione del danneggiato perché **mancante di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, pertanto, la stessa deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali. (c.p.c., art. 105; c.c., art. 2054)**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace, dott. Filippo A. Meliota, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2010 sul richiesto intervento volontario dispiegato dalla Fondiaria SAI Ass., rilevata la possibilità di scelta dello strumento giudiziale da adottare attribuita al danneggiato dalla recente statuizione n. 180/09 della Corte costituzionale;

Ritenuta l'assenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non individuandosi peraltro il sussistere di tale interesse come possibile motivazione per una autonoma domanda di tutela giurisdizionale;

rigetta la domanda di intervento volontario nel giudizio come inammissibile e condanna la richiedente Fondiaria SAI Ass. Spa alla rifusione delle spese e competenze a favore dell'antistatario procuratore dell'attore, quantificate nella complessiva somma di € 320,00. (*Omissis*)

L'attore ha impugnato l'intervento, in quanto assolutamente inammissibile, e il Giudice di Pace si è riservato di decidere fuori udienza, trattenendo a sé la causa. Con successiva ordinanza, il Giudice ha rigettato la domanda di intervento e ha fissato una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio nei confronti degli originari convenuti; con la medesima decisione ha condannato l'assicurazione, illegittimamente intervenuta in giudizio, alla refusione delle spese processuali in favore dell'attore.

Il Giudice, con breve ma calzante motivazione, una volta premesso che lo strumento giudiziale eletto dal danneggiato era del tutto legittimo (si veda, a questo proposito, la sentenza Corte cost. n. 180/2009, pubblicata in questa Rivista 2009, 683), ha ritenuto l'assenza di interesse ad agire da parte dell'assicurazione intervenuta, rigettandone la relativa domanda. Il Giudice ha correttamente valutato l'intervento come quello di un soggetto del tutto estraneo (sia sostanzialmente sia formalmente) rispetto a quanto formava oggetto del giudizio.

Sostanzialmente estraneo poiché non vi era alcuna partecipazione economica, neppure successiva, della Compagnia di assicurazione nella gestione del sinistro automobilistico per cui è causa, in quanto il danneggiato,

MERITO

scegliendo la normale procedura di risarcimento danni nei confronti del danneggiante e del suo assicuratore e non quella di risarcimento diretto (definita facoltativa dalla Consulta nella sentenza n. 180 sopraccitata) ha fatto valere il suo diritto in via extracontrattuale nei confronti dei soggetti effettivamente responsabili. Pertanto, anche una volta ottenuta una sentenza di accoglimento della domanda dell'attore, la Compagnia di assicurazione non avrebbe potuto vantare alcun diritto nei confronti di chicchessia; allo stesso modo, in caso di rigetto della stessa, non si sarebbe configurato alcun autonomo diritto in favore della predetta Compagnia nei confronti di alcun soggetto. Questo è il motivo per cui la domanda di intervento non era sorretta da alcun interesse sostanziale (1).

Formalmente, poi, la Compagnia di assicurazione intervenuta era ancor più avulsa dal giudizio, in quanto quest'ultimo rappresentava una tipica ipotesi di litisconsorzio necessario passivo tra danneggiato, assicuratore e assicurato-danneggiante; al contrario, se fosse stata attivata la procedura di risarcimento diretto nei confronti della predetta, sarebbe stata l'assicurazione del responsabile (nel caso di specie la Genertel) ad avere il diritto, garantito dalla legge (art. 149 comma 6 d.l.vo. n. 209/2005), di intervenire in giudizio. In questo caso, la ratio che legittimava tale intervento risiedeva nella circostanza che si sarebbe potuta ottenere l'estromissione dell'altra impresa (in caso di riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato) nonché nell'interesse della Compagnia intervenuta in giudizio ad un buon esito dello stesso, grazie alla successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime, sussistente in regime di risarcimento diretto.

Nel caso di azione diretta intrapresa nei confronti del danneggiante e del suo assicuratore non si intravede alcun interesse ad agire in capo alla società di assicurazioni intervenuta in giudizio. La giurisprudenza di legittimità sorregge appieno tale tesi negativa (2) e la Suprema Corte ha anche specificato che l'individuazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non è devoluta né al Giudice né alla controparte, bensì alla stessa parte che vuol far valere giudizialmente un proprio diritto, la quale deve individuare e prospettare tale esigenza alla luce di un potenziale risultato a lei utile (3). Si tratta di una norma di rito tesa alla salvaguardia dell'interesse pubblico al corretto andamento del processo, sicché il difetto di interesse ad agire è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio pur in assenza di specifica eccezione di parte (Cass. n. 15084/2006).

Un altro fondamentale parametro adottato dal Giudice di Pace per valutare negativamente la sussistenza del-

l'interesse ad agire della parte intervenuta in giudizio è costituito dalla suscettibilità o meno di una tutela giurisdizionale autonoma di quanto la medesima voleva far valere in giudizio (come sottolineato, tra le altre, da Cass. n. 17877/2007). L'intervento è stato dichiarato inammissibile poiché le conclusioni dell'intervenuta Fondiaria SAI, contenute nella comparsa di intervento (4), non avrebbero potuto costituire autonome domande in autonomi procedimenti (essendo inattuabile che un soggetto, terzo rispetto a quanto forma oggetto di un giudizio, possa chiedere giudizialmente il rigetto di una domanda non formulata nei suoi confronti - il cui accoglimento non avrebbe avuto, peraltro, alcuna conseguenza nella sua sfera soggettiva - così come appare palesemente impossibile la richiesta di affermazione di procedibilità o meno di una domanda rivolta verso altro soggetto).

Il Giudice di Pace dichiarando inammissibile l'intervento del terzo ha provveduto legittimamente (5) anche sulle spese processuali, condannando l'intervenuta alla refusione delle stesse (esigenza ora ancor più pregnante alla luce del novellato art. 92 c.p.c.).

(*) Avvocato, foro di Napoli.

NOTE

(1) Inoltre, anche a livello di accordi interassicurativi (che comunque non sono rivestiti di alcun valore giuridico, poiché non sono atti normativi bensì accordi tra soggetti privati che rappresentano delle mere "res inter alios acta"), è evidente che in casi come questo che ci occupa, in caso di condanna dell'impresa convenuta, non può esistere alcuna successiva regolazione successiva tra le compagnie, che è prevista soltanto nelle ipotesi rientranti nella disciplina di risarcimento diretto, ove sono previste istanze di compensazione, procedure arbitrali, ecc.).

(2) Cass. n. 7786/2007: l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

(3) Cass. n. 27151/2009: l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (conforme, Cass. n. 28405/2008).

(4) Le conclusioni rese dalla Fondiaria SAI erano state le seguenti: "il Giudice di Pace voglia: dichiarato legittimo e ammissibile l'intervento volontario spiegato, ritenuta applicabile la disciplina relativa all'indennizzo diretto, rigettare la domanda, poiché improcedibile, infondata in fatto e diritto, condannando parte attrice al pagamento delle spese di giudizio".

(5) Cass. n. 4430/99: nell'ipotesi di intervento di terzo dichiarato inammissibile la parte vittoriosa ha diritto ad ottenere la condanna alle spese giudiziali anche del terzo (oltre che della controparte).